

Figlio Residente all'estero

Il Giudice italiano non decide sulla responsabilità genitoriale

Cassazione Civile Sezioni Unite n. 17676 del 07.09.2016

Con la sentenza indicata la Suprema Corte ha confermato quanto previsto dal Regolamento di Bruxelles II bis n. 2201/2013 (che disciplina la competenza, il riconoscimento, l'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale tra cittadini dell'UE) secondo cui, quando il minore non risiede abitualmente nello Stato membro in cui si svolge il procedimento di separazione, è opportuno scindere i due giudizi, e sottrarre al Giudice adito per il primo procedimento di natura matrimoniale, la competenza a conoscere le domande riguardanti la responsabilità genitoriale, se la competenza non è stata accettata dal coniuge convenuto, in forza del criterio del superiore interesse del minore e del criterio di vicinanza.

Nel caso concreto il cittadino italiano (sposato in Italia con una cittadina britannica) aveva depositato ricorso per separazione personale avanti il Tribunale di Torre Annunziata.

Il Tribunale Italiano aveva dichiarato la propria competenza in base a quanto previsto dal Regolamento di Bruxelles II bis n. 2201/2003 all'art. 3 e, per connessione, secondo il Tribunale sussisteva la giurisdizione italiana anche sulle ulteriori domande inerenti la responsabilità genitoriale delle parti. Si badi che il minore fin dalla nascita aveva convissuto con la madre all'estero.

La donna aveva appellato la sentenza del Tribunale italiano assumendo che la giurisdizione avrebbe dovuto spettare al Giudice Inglese (adito successivamente) ai sensi dell'art 3. 8 e 12 del regolamento e sostenendo l'inscindibilità della domanda di separazione dalla domanda di affidamento del figlio minore con lei residente in Regno Unito.

La Corte di Appello di Napoli accoglieva il gravame della donna, dichiarando la giurisdizione del giudice inglese sia sulla domanda di separazione che sulle questioni inerenti la responsabilità genitoriale. La Suprema Corte, infine fornisce l'interpretazione del regolamento di Bruxelles precisando che gli art. 3 p1) e 8 p1) introducono distinti criteri di attribuzione della giurisdizione in caso di separazione personale e di domande inerenti la responsabilità genitoriale su un minore. Per le questioni attinenti la responsabilità genitoriale e l'affidamento del minore è competente in via esclusiva il giudice del luogo in cui il minore risiede abitualmente anche se tali questioni sono proposte congiuntamente alla separazione giudiziale. Al giudice inglese spetta ex art 5 n. 2 del regolamento n. 44/2001 anche la giurisdizione sulla domanda relativa al mantenimento del figlio minore trattandosi di domanda accessoria a quella sulla responsabilità genitoriale. Permane, sempre secondo la Corte, la Giurisdizione radicata presso il Tribunale italiano per la separazione in base al principio della perpetuatio jurisdictionis e della prevenzione (ex art. 19 Reg. 2201/2003)

[separazione-personale-figlio-residenza-all-estero-responsabilita-genitoriale-giurisdizione.pdf](#)